

TAR Lazio – Sezione III-quarter – sentenza n. 471 del 13 gennaio 2021

SPECIALISTI AMBULATORIALI: AL GO LA CONTESTAZIONE SULLA LEGITTIMITÀ DELLA ESCLUSIONE DALLA ASSEGNAZIONE DI ORE

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8889 del 2020, proposto da

- *OMISSIS* -, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Origlia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;

contro

Asl – *OMISSIS* -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale – *OMISSIS* -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura aziendale in Roma, via Filippo Meda 35;

nei confronti

- *OMISSIS* -, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione n. – *OMISSIS* - del Direttore Generale – *OMISSIS* -, recante il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato alla dott.ssa – *OMISSIS* -, quale specialista erroneamente ritenuta “avente diritto all'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato di n. 10 ore settimanali di Odontoiatria con attività di protesi conservativa e ortodonzia (prime visite e visite successive)” a causa dell'esclusione dalla selezione de qua del dott. – *OMISSIS* -;

- della proposta del direttore UOC personale della – *OMISSIS* -;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale, precedente e successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda sanitaria locale – *OMISSIS* - e dell’Azienda Sanitaria Locale – *OMISSIS* -;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente premette di aver presentato in data – *OMISSIS* - domanda di assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato di n. 10 ore settimanali di odontoiatria con attività di protesi conservativa e ortodonzia, ai sensi dell’art. 21, co. 2, lett. a), dell’Accordo Collettivo Nazionale del – *OMISSIS* - della medicina specialistica ambulatoriale, con decorrenza – *OMISSIS* -.

Con il ricorso in esame ha impugnato la deliberazione indicata in epigrafe, con la quale la Asl – *OMISSIS* - ha conferito il predetto incarico alla dott.ssa – *OMISSIS* -, per effetto della esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva; il ricorrente ha contestato la legittimità della sua esclusione e, conseguentemente, del conferimento dell’incarico alla controinteressata (che, secondo quanto dedotto nel ricorso, avrebbe avuto minori titoli di servizio rispetto a quelli vantati dall’odierno ricorrente).

Si sono costituite in giudizio per resistere alla domanda azionata la Asl – *OMISSIS* - e la Asl – *OMISSIS* -; quest’ultima, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla camera di consiglio del 24 novembre 2020, fissata per la delibazione della istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione con sentenza semplificata, avendo il Presidente dato atto a verbale di tale possibilità.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare anche di recente che la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte è pervenuta alla conclusione di ritenere che le controversie relative a tale procedura appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la riserva di giurisdizione di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 4.09.2018 n. 21599).

In accoglimento della eccezione formulata dalla A.s.l. – *OMISSIS* -, il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in quanto la cognizione della controversia dedotta in giudizio è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a..

In considerazione della natura della controversia e del fatto che il presente giudizio viene definito con sentenza di rito, senza alcuna possibilità di verificare la fondatezza della pretesa azionata, il Collegio ravvisa valide ragioni per disporre l'equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - in quanto la cognizione della questione dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia,	Presidente
Dauno Trebastoni,	Consigliere
Paolo Marotta,	Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo Marotta Riccardo Savoia